

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XX.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GARLATO**

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea navigabile di 2 ^a classe Milano-Venezia. (978)	185
PRESIDENTE	185, 186, 187
SANZO, <i>Relatore</i>	185
BARTESAGHI	186
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	186
Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952, in provincia di Catania. (1035)	187
PRESIDENTE	187, 188
CERVONE, <i>Relatore</i>	187, 188
MATTEUCCI	187
AMENDOLA PIETRO	187
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	188
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore ROGADEO : Modificazioni della legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (880)	189
PRESIDENTE	189, 190
BONTADE MARGHERITA, <i>Relatore</i>	189, 190
GERACI	190
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	190
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	190

La seduta comincia alle 9.55.

PACATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea navigabile di 2^a classe Milano-Venezia. (978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea navigabile di 2^a classe Milano-Venezia ».

L'onorevole Sanzo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SANZO, *Relatore*. Il disegno di legge per la proroga dei termini di esecuzione dei lavori del tronco Milano-Po del canale navigabile di 2^a classe Milano-Po-Adriatico mira essenzialmente a rendere operanti i termini di espropriazione dei terreni destinati per la costruzione della linea navigabile.

Esso si riallaccia a precedenti provvedimenti legislativi, chiaramente illustrati nella relazione ministeriale, e per ultimo alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, istitutiva di un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona.

Con la legge 7 aprile 1917, n. 599, e con i decreti-legge luogotenenziali 23 maggio 1918,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

n. 740, e 6 aprile 1919, n. 671, si stabilì che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati nel periodo massimo di dieci anni; nessun nuovo termine, invero, fu stabilito con la citata legge 24 agosto 1941, n. 1044, pur dichiarando, con l'articolo 3, la pubblica utilità di tutte le opere e gli impianti del predetto ente autonomo.

A nessuno possono sfuggire l'utilità e l'importanza dell'opera, trattandosi di un canale di interesse nazionale ed internazionale, facente parte integrante dell'idrovia Adriatico-Lago Maggiore: non sono sfuggite alla Francia, se, sul quotidiano *Le Progrès* del 30 gennaio di quest'anno, è stato denunciato il rischio dell'attuazione del progetto di idrovia Lago Maggiore-Adriatico, che sottrarrebbe alla valle del Rodano il traffico con la Svizzera della progettata via navigabile Marsiglia-Ginevra.

Ma in questi ultimi tempi alcuni proprietari espropriati in base a disposizioni precedenti a quelle della legge 24 agosto 1941, n. 1044, hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 63 della legge del 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità, la retrocessione dei rispettivi beni, «essendo trascorsi i termini concessi o prorogati per la esecuzione dei lavori».

Tanto più, quindi, si rende urgente l'approvazione del presente disegno di legge quanto più ci si soffermi sulla necessità dell'esecuzione dell'opera nell'interesse generale del paese e di conseguenza sul notevole danno che deriverebbe alla collettività se si dovesse mettere lo Stato nella condizione di dover restituire i terreni ai proprietari a un prezzo comunque non superiore all'indennità di esproprio, a suo tempo corrisposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 63 e 60 della legge del 1865 e successive modificazioni, per poi doverli riespropriare al nuovo prezzo. In sostanza, lo Stato subirebbe un grave onere solo per non aver potuto eseguire opere già dichiarate di pubblica utilità, e che tale caratteristica hanno obiettivamente conservato, nel tempo prefissato, e senza alcuna sua colpa, in quanto i ritardi sono dovuti agli eventi politici e bellici, che hanno impedito, per le difficoltà finanziarie intervenute, il completamento in termini.

I motivi di pubblica utilità sono di tale rilevanza da superare di gran lunga gli interessi dei privati, mossi dal desiderio di realizzare un cospicuo guadagno, trovandosi in maggior parte i terreni, di cui si è chiesta la retrocessione, in zona di incremento edilizio della città di Milano, e quindi di sensibilissimo accresciuto valore.

Ma a questo punto, mentre sostengo che le aree occorrenti al completamento dell'opera siano conservate, desidero rivolgere all'onorevole Ministro dei lavori pubblici una raccomandazione, quella cioè di disporre la restituzione ai privati, dopo l'approvazione del presente provvedimento, di quei terreni non più utilizzabili per eventuali sopravvenute modifiche al tracciato del canale.

Concordo sui termini della proroga al 31 dicembre 1970, che, a prima vista, potrebbe apparire lunga, tenendo presente che si tratta di un'opera di mole eccezionale per la sua estensione, da Milano all'Adriatico, e di costo notevolissimo. Ritengo opportuno, quindi, che debba essere lasciato allo Stato e agli enti interessati un ampio termine per l'esecuzione, tenendo anche presente l'esperienza delle difficoltà finanziarie che si sono incontrate, dal 1918 ad oggi, per l'attuazione.

Per le suesposte considerazioni e per confermare, in maniera esplicita, come è detto anche nella relazione ministeriale, che, attraverso le citate leggi del 1917, 1918 e 1919 e quella del 24 agosto 1941, n. 1044, esiste non solo la continuità d'intento da parte dello Stato di eseguire detto canale, nonostante i vari passaggi di concessione avvenuti nel tempo, pure per ragioni di politica generale, ma anche la continuità della dichiarazione di pubblica utilità, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTESAGHI. Vorrei fare riflettere l'onorevole Ministro sulla proposta di retrocessione immediata delle aree che risulterebbero non più utilizzabili a causa della diversità dei tracciati definitivamente adottati. Io non so a quali aree ci si intenda riferire in particolare; debbo, tuttavia, far presente che mi risulta che il tracciato è ancora soggetto a laboriose discussioni e quindi non so se sia prudente restituire fin d'ora delle aree che al presente possono apparire inutilizzabili ma che poi, a tracciato definitivamente ultimato, potranno essere necessarie. Le discussioni che si sono avute al convegno di Venezia e quelle che sono ancora in corso fanno ritenere che una precipitosa restituzione possa essere imprudente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte, dichiaro che accolgo, abbinandole, la raccomandazione e la riserva. Il tracciato

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

ha suscitato contrasti al convegno di Venezia. C'è una parte del tracciato che è esecutiva, un'altra parte è *sub judice*. Perciò, sappiamo che ci sono dei terreni che non è possibile utilizzare, mentre altri sono ancora in discussione: pertanto non ho difficoltà ad accettare le due raccomandazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per il compimento della costruzione del tronco da Milano alla foce dell'Adda della via navigabile di seconda classe Milano-Po-Adriatico, è assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1970 a decorrere dalla scadenza dei termini comunque in precedenza stabiliti per l'attuazione dell'opera predetta.

Sono confermate a tutti gli effetti le dichiarazioni di pubblica utilità comunque già disposte in relazione all'opera medesima.

(È approvato).

ART. 2.

Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente già percepite.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania. (1035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania».

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CERVONE, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione tende a sanare una situazione creata dal terremoto avvenuto in provincia di Catania il 19 marzo del 1952, che distrusse gran parte dell'abitato dei comuni di Zafferana, Santa Venerina e Linera e arrecò gravi danni all'agricoltura di quelle zone. I danni, infatti, furono calcolati, complessivamente, ad 1 miliardo e 415 milioni. Il Governo ha predisposto il presente disegno di legge, perché, come in altre occasioni, possa intervenire con i suoi contributi a favore dei danneggiati.

All'articolo 1, infatti, è prevista la spesa di un miliardo, da iscriversi nello stato di previsione per l'esercizio 1953-54 per le seguenti provvidenze: costruzione di ricoveri per le famiglie rimaste senza tetto; contributo del 50 per cento per riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e fabbricati di proprietà privata per uso di abitazione; contributo del 50 per cento per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilità poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.

Al riparto della spesa si procederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dell'agricoltura e foreste.

L'articolo 2 demanda, in deroga alle disposizioni vigenti, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei predetti sussidi al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

L'articolo 3 precisa che i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) di cui al precedente articolo 1, sono concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

Poiché da parte degli interessati si hanno continue sollecitazioni, ed in considerazione, altresì, della bontà della legge, ritengo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEUCCI. Non ho nulla da obiettare su questo disegno di legge. Debbo soltanto rilevare che ogni volta che accadono simili calamità, a cui il nostro paese va soggetto, dobbiamo provvedere con una legge speciale. È possibile che non si riesca ad unificare questa legislazione? Non si potrebbe fare una legge speciale generale di modo che, nella malaugurata evenienza di nuove calamità, sia sufficiente applicare le disposizioni della legge generale?

AMENDOLA PIETRO. Sono del parere che la legge sarà scarsamente operante, almeno nei riguardi di una parte degli interessati. L'onorevole relatore aveva qui riferito il desiderio espressogli appunto da costoro, ma egli si è subito dichiarato contrario ad un eventuale emendamento. L'osservazione, però, rimane: stabilire il contributo del 50 per cento indiscriminatamente verso tutti significa che i grossi proprietari potranno, con

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

quel contributo, ricostruire; purtroppo, la gente povera non saprà dove trovare la somma rimanente per completare i lavori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CERVONE, Relatore. Sulla proposta dell'onorevole Matteucci è più competente il Ministro dei lavori pubblici, e pertanto mi esimo dal rispondere.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Amendola Pietro, debbo anzitutto fare presente che, aumentando al 60 per cento una parte del contributo, verrebbe automaticamente ad aumentarsi lo stanziamento che la legge prevede: e ciò richiederebbe un nuovo finanziamento della legge medesima. Naturalmente tutti conoscono la procedura che sarebbe necessaria per un nuovo finanziamento, mentre questi benefici sono attesi dal 1952.

Quindi, io sono del parere che una proposta del genere, più che su questa legge specifica, dovrebbe essere fatta su una eventuale legge riguardante le provvidenze in genere per i terremotati.

Debbo ancora osservare all'onorevole Amendola Pietro che, purtroppo, nelle zone dove questa legge dovrà operare non vi sono che piccolissimi proprietari; quindi, non si può parlare di grossi proprietari che, soli, trarranno benefici da questa legge.

Riconfermo perciò il parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Accetto come raccomandazione la proposta Matteucci, che sarà da me studiata.

Le osservazioni dell'onorevole Amendola Pietro non sono prive di fondamento, ma non si può cambiare la legge, che diventerebbe inoperante. La direttiva del Governo è di aiutare i meno abbienti. Il Genio civile li faciliterà in sede di perizie. Del resto si è visto anche in occasione della applicazione della legge del 1946, quando il Genio civile ha anticipato materiali e fondi con la semplice garanzia del comune.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipen-

denza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei comuni che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dall'abitabilità;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilità poderali, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere si provvederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dell'agricoltura e foreste.

(È approvato).

ART. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche, per la Sicilia.

(È approvato).

ART. 3.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere b), c) e d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

Per le opere indicate nell'articolo 1, lettera d), la comunicazione può essere data

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che, in tal caso, procederà all'accertamento del danno, riferendone al Genio civile per gli effetti di cui al precedente comma.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

(È approvato).

ART. 4.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonché dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 1° ottobre 1951, n. 1133.

(È approvato).

ART. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.

(È approvato).

ART. 8.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Rogadeo: Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rogadeo: «Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie».

L'onorevole Bontade Margherita ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. Il decreto legislativo 24 aprile 1946, n. 350, riguardava tre argomenti: abolizione dei divieti di nuove costruzioni in cemento armato, emanati all'inizio della guerra; assicurazione ai privati che le nuove costruzioni non sarebbero state requisite dai Commissari degli alloggi; concessione sin d'allora, e con decorrenza dall'entrata in vigore del provvedimento, di tutte le agevolazioni fiscali future, appena sarebbe stato eletto un Parlamento. E infatti l'articolo 4 così diceva: «I fabbricati non di lusso, dei quali si inizia la costruzione, beneficeranno di tutte le esenzioni fiscali che verranno approvate con leggi successive».

Si tratta di vere e proprie concessioni di benefici non precisati, con riserva di precisarli, perché, in quel momento, mancava, come ho detto, l'organo competente per tale compito, il Parlamento.

Infatti, vi è stato chi ha costruito nel periodo 1946-49, sapendo che avrebbe beneficiato di tutte le disposizioni successive.

La legge 2 luglio 1949, n. 408, all'articolo 23 parla dell'esenzione venticinquennale dell'imposta fondiaria e relative sovraimposte, con decorrenza dal 15 aprile 1949, e non, come si sarebbe dovuto dire, dal 25 aprile 1946, perché altra legge, mai abrogata né espressamente né tacitamente, così disponeva.

Accadde, naturalmente, che gli uffici finanziari, attenendosi alle disposizioni dell'articolo 23 della legge n. 408, hanno negato l'esenzione venticinquennale alle costruzioni del periodo 1946-49, pure ammettendo che il decreto legislativo del 24 aprile 1946, n. 350, non lasci dubbi. Devesi ritenere che il legislatore, nel predisporre la legge n. 408, non

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

abbia tenuto presente il disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo del 1946, e non lo ha menzionato neanche nella relazione che accompagna quella legge.

Che sia stata una dimenticanza appare fondato sol che si rifletta sul fatto che la disposizione di carattere tributario del decreto legislativo dell'aprile 1946 è contenuta non in una legge *ad hoc* ma in una che disponeva di tutt'altra materia. Non trattandosi di legge finanziaria, l'ufficio legislativo, che predispose il disegno di legge del 1949, non la tenne presente.

Nel 1953, in seguito ad interrogazione dell'onorevole Trulli sull'applicabilità dell'esenzione fiscale, il Ministro delle finanze ha risposto di avere dato istruzioni ai suoi uffici direttuali intese a soprassedere all'accertamento di ufficio e alla iscrizione in ruolo dei redditi di fabbricati costruiti dal 1946 al 1949, in attesa che venga chiarita questa questione.

In attesa della annunciata presentazione del progetto redatto dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze, per la proroga delle esenzioni fiscali, la proposta del senatore Rogadeo, approvata dal Senato, mira ad evitare le difficoltà e le incertezze che oggi sussistono per due leggi che appaiono discordanti, e mette lo Stato in condizione di mantenere verso il cittadino i propri impegni.

Per tutte le considerazioni esposte, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GERACI. Desidererei sapere se sia compresa anche l'imposta di consumo sui materiali da costruzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA, Relatore. Rispondo all'onorevole Geraci che l'imposta da esso richiamata non è compresa nel disegno di legge.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

«L'articolo 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è modificato come segue:

« Il beneficio di cui al precedente articolo 13 è esteso alle costruzioni, agli amplia-

menti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscono del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni o emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea navigabile di 2^a classe Milano-Venezia ». (978):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania ». (1035):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatore ROGADEO: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie ». (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (880):

Presenti	36
Votanti	31
Astenuti	5
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Bagli-
ni, Bartesaghi, Bernardinetti, Bianchi Chieco
Maria, Bontade Margherita, Caiati, Cervellati,
Cervone, Curti, De Capua, Di Leo, Di Nardo,
Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci,
Giacone, Giglia, Grezzi, Guariento, Matteucci,
Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Pigna-
tone, Pollastrini Elettra, Quintieri, Sanzo,
Spadazzi, Spallone, Spataro, Veronesi, Vil-
lani.

Si sono astenuti (per la proposta di
legge n. 880):

Amendola Pietro, Floreanini Gisella, Pol-
lastrini Elettra, Spallone e Villani.

La seduta termina alle 10.30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI